

Viene quindi la terza parte della proposta di aggiungere cioè le parole: « nelle arti edilizie. » La pongo a partito.

(*È approvata.*)

La prima parte dunque dell'articolo viene così modificata:

« I fanciulli dell'uno e dell'altro sesso per essere ammessi al lavoro negli opifici industriali, nei laboratori, nelle arti edilizie e nei lavori non sotterranei delle cave, delle miniere e delle gallerie, devono avere almeno l'età di dodici anni compiuti. »

Su questa ultima parte, che riguarda l'età, l'onorevole Arnaboldi propone che, in luogo di dodici anni, si dica tredici anni.

Onorevole Arnaboldi, insiste nel suo emendamento?

Arnaboldi. Sì.

Presidente. La Commissione accetta l'emendamento?

Di San Giuliano, relatore. La Commissione non l'accetta.

Presidente. L'accetta il Governo?

Baccelli Guido, ministro di agricoltura, industria e commercio. No, non l'accetto.

Presidente. Allora pongo a partito l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi, di mettere tredici anni, in luogo di dodici, non accettato dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvato.*)

Segue un'aggiunta al primo comma, proposta dall'onorevole Majorana, e così concepita:

« Questo limite potrà, con Decreto Reale, udito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio superiore dell'industria e del commercio, essere ridotto fino a 10 in quelle Provincie che, per alcune determinate industrie ne facciano domanda, a mezzo dei rispettivi Consigli provinciali. »

Tale aggiunta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione. La pongo a partito.

(*Non è approvata.*)

Viene ora la proposta dell'onorevole Gussoni che consiste nell'aggiungere dopo il 1° capoverso: « Dopo 5 anni il limite d'età sarà aumentato a 13 anni. »

Anche quest'aggiunta non è accettata nè dal Governo, nè dalla Commissione. La pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova non è approvata.*)

Segue ora l'emendamento proposto dall'onorevole Dell'Acqua, che consiste nel modificare il 3° capoverso in questo modo:

« Nei lavori sotterranei delle cave, delle

miniere e nelle gallerie e nei lavori pericolosi ed insalubri non possono essere impiegati i fanciulli di età inferiore ai 15 anni e le donne di qualsiasi età.

« Dell'Acqua, Comandini, Arconati, Del Balzo Carlo, Olivieri, Gattorno, Gussoni, Soggi. »

Mi pare però che il concetto espresso in quest'aggiunta sia già compreso nel terzo capoverso della nuova forma del disegno di legge ministeriale.

Dell'Acqua. No, perchè mentre nel disegno ministeriale è lasciata facoltà al Governo, nella mia proposta il divieto è tassativo.

Presidente. Pongo allora a partito l'emendamento dell'onorevole Dell'Acqua che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvato.*)

Segue un altro emendamento dell'onorevole Arnaboldi il quale al terzo capoverso propone di sostituire alle parole « inferiore ai 13 anni » le parole « inferiore ai 15 anni. »

Pongo a partito questo emendamento che non è accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione.

(*Non è approvato.*)

Viene ora l'emendamento dell'onorevole Crespi che propone una via di mezzo, cioè « i fanciulli di età inferiore ai 14 anni ecc. »

Anche questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione, nè dal Ministero. Lo pongo a partito.

(*Dopo prova e controprova non è approvato.*)

Segue un altro emendamento dell'onorevole Crespi al quarto capoverso. « Nei lavori pericolosi o insalubri di qualunque specie e dovunque si eseguiscano non possono essere impiegati i fanciulli di età, ecc... »

Crespi. Lo ritiro.

Presidente. Sta bene. Viene poi l'emendamento sostitutivo dell'onorevole Majorana: che sostituisce alla frase: « i fanciulli di età minore di quindici anni compiuti e le donne minorenni » quest'altra: « i maschi di età minore di diciotto anni compiuti e le donne di qualsiasi età. »

Majorana. Lo ritiro.

Presidente. Sta bene. Viene poi l'emendamento dell'onorevole Arnaboldi col quale si propone di togliere la frase « salvo il disposto dell'articolo 4. »

Ma l'onorevole Arnaboldi ha già dichiarato di ritirarlo.